

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI  
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.**

**IN**

**CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.**

*ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 cod. civ.*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized name above a longer, more fluid signature.

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI S.P.A. IN CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.**

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ("**CR Asti**" o "**Società Incorporante**") e il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. ("**Biverbanca**" o "**Società Incorporanda**")

**PREMESSO CHE**

- a) Biverbanca è società partecipata da CR Asti in misura pari al 100% del capitale sociale;
- b) il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti (il "**Gruppo**") ha avviato un processo di semplificazione societaria volto, *in primis*, alla razionalizzazione dell'assetto partecipativo di CR Asti e di Biverbanca (l'"**Operazione**").
- c) al fine della realizzazione dell'Operazione è prevista, *inter alia*, la fusione per incorporazione di Biverbanca in CR Asti (la "**Fusione**");
- d) essendo la Società Incorporanda direttamente e interamente posseduta dalla Società Incorporante, si applica la procedura di fusione semplificata *ex art.* 2505 cod. civ., ai sensi del quale "*alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-ter, primo comma, nn. 3, 4 e 5 e degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies*". Pertanto, non è necessario procedere, *inter alia*, alla determinazione del rapporto di cambio né predisporre le relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione né la relazione degli esperti;
- e) la Fusione sarà comunque sottoposta all'approvazione delle rispettive assemblee straordinarie e non deliberata dai rispettivi organi amministrativi ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, cod. civ.;
- f) l'efficacia della Fusione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni richieste per legge e, in particolare, al rilascio del necessario provvedimento da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "**TUB**");

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di fusione, ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 cod. civ. (il "**Progetto di Fusione**").

**1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

**1.1. SOCIETÀ INCORPORANTE**

**Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.**, con sede legale in Asti, Piazza Libertà n. 23, capitale sociale interamente versato di Euro 363.971.167,68, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 00060550050, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

**1.2. SOCIETÀ INCORPORANDA**

**Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.**, con sede legale in Biella, via Carso n. 15, capitale sociale interamente versato di Euro 124.560.677,00, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01807130024, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. – Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, iscritta all'Albo delle Banche autorizzate, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

**2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Non sono previste modifiche allo statuto della Società Incorporante derivanti dalla Fusione. In allegato al presente Progetto di Fusione, sotto la lettera A), viene riportato lo statuto della Società Incorporante attualmente in vigore.

**3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Trattandosi di Fusione per incorporazione di società interamente posseduta, non è necessario procedere alla determinazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante, nonché della data dalla quale tali azioni parteciperanno agli utili.

Alla data di efficacia della Fusione, le azioni della Società Incorporanda saranno annullate senza concambio e senza emissione di azioni della Società Incorporante, trovando applicazione il divieto di cui all'art. 2504-ter cod. civ.

**4. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELLA FUSIONE**

La data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione sarà stabilita nell'atto di fusione. Essa potrà essere successiva alla data nella quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il competente registro delle imprese ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ.

A partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici – attivi e passivi – facenti capo alla Società Incorporanda.

**5. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 2504-bis, terzo comma, cod. civ. e dell'art. 172, nono comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi, "TIUR"), a partire dal primo giorno dell'esercizio in cui la Fusione sarà eseguita.

**6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni nelle società partecipanti alla Fusione.

**7. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

\*\*\*


**ALLEGATI**

Allegato A) Statuto della Società Incorporante

\*\*\*

Asti, 17 giugno 2021

Per il Consiglio di Amministrazione di  
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.



Biella, 15 giugno 2021

Per il Consiglio di Amministrazione di  
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.

